

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 10.05.2022

Oggetto: Agenzia FoReSTAS/ Ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR della Sardegna n. 517/2021 del 02.07.2021 (n. 309/2020 R.G.).

Il Commissario Straordinario dell'Agenzia Forestas, in data odierna,

- VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione dell'Agenzia Forestas;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 42/42 del 22.10.2019;
- VISTA la D.G.R. n. 30/27 del 30 giugno 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 73 del 17 luglio 2020, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia FoReSTAS per un periodo non superiore a sei mesi;
- VISTA la D.G.R. n. 67/19 del 31 dicembre 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 154 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia FoReSTAS per un periodo non superiore a sei mesi;
- VISTA la D.G.R. n. 25/35 del 30 giugno 2021 e il successivo D.P.G.R. n. 47 del 9 luglio 2021, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia FoReSTAS fino al 31 agosto 2021;
- VISTA la D.G.R. n. 36/79 del 31 agosto 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia;
- VISTO il D.P.G.R. n. 60 del 2 settembre 2021 con il quale, in base all'art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia Forestas;

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/13 del 29/10/2021 con la quale si dispone di prorogare, a fare data dal 1 novembre 2021, in continuità con la precedente gestione, il regime commissariale dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e di confermare il dott. Giovanni Caria quale Commissario straordinario dell'Agenzia medesima con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma di cui alle premesse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 76 del 05/11/2021- Prot. n. 0025243 del 05/11/2021, avente per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga gestione commissariale e conferma Commissario Straordinario";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/12 del 30/12/2021 con la quale si dispone di prorogare a fare data dal 1 gennaio 2022, senza soluzione di continuità, il regime commissariale dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e di confermare il dott. Giovanni Caria quale Commissario straordinario dell'Agenzia medesima con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma di cui alle premesse e, comunque, non oltre 60 giorni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 03 del 04/01/2022 - Prot. n. 0000070 del 04/01/2022, avente per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Forestas). Proroga gestione commissariale e conferma Commissario Straordinario";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/71 del 15/04/2022 con la quale si dispone di prorogare, senza soluzione di continuità, il regime commissariale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e di confermare il dott. Giovanni Caria quale Commissario straordinario dell'Agenzia medesima, con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma di cui alle premesse ed alla nomina dell'organo di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 26 del 21/04/2022 – Prot. n. 7157, avente per oggetto Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga regime commissariale e conferma Commissario Straordinario.

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 01/10/2021, avente per oggetto “LR 31/98 art. 30 C.I – Individuazione del Direttore Generale facente funzione.” Con la quale è stato individuato quale Direttore Generale facente funzione, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il dott. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico, con decorrenza 01/10/2021 e per il termine previsto nell’art. 30 medesimo;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 30/12/2021, avente per oggetto “Vacanza nell’incarico di Direttore Generale. Individuazione del dirigente facente funzioni.” Con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il dott. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico, con decorrenza 01/01/2022 e fino alla nomina del Direttore Generale;
- VISTA la nota del Servizio Contabilità e Bilancio n. 5838 del 2 maggio 2022, che comunica che dal 1 Maggio 2022 è in vigore il regime di “Gestione provvisoria” del Bilancio di Previsione 2022”;
- VISTO il ricorso, depositato in data 22.07.2015, con il quale *i ricorrenti hanno chiesto accertarsi l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti; dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; dichiararsi*;

CONSIDERATO che:

- con la sentenza n.112 del 7 agosto 2019 il Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Lavoro, ha parzialmente accolto le domande formulate da 14 operai a tempo determinato che agivano per la dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai plurimi contratti di lavoro sottoscritti con l’Ente Foreste della Sardegna, e suoi danti causa, e per la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, ovvero, come precisato in corso di causa, per il risarcimento per equivalente commisurato ad un importo compreso tra 2.5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale goduta;
- i ricorrenti predetti domandavano, altresì, di dichiarare l’illegittimità della contrattazione collettiva ed integrativa nella parte in cui prevede solo in favore degli impiegati il riconoscimento di 12 scatti di anzianità, rivendicati dai ricorrenti; in subordine di dichiarare l’illegittimità della contrattazione collettiva ed integrativa nella parte in cui prevede solo in favore degli operai a tempo indeterminato il riconoscimento di 4 scatti di anzianità, parimenti rivendicati dai ricorrenti;
- con la sentenza citata, il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità del termine apposto ai contratti succedutisi tra le parti per un tempo, complessivamente, superiore al limite ratione temporis previsto dall’art.1 d.lgs. n.368 del 2001, e per l’effetto condannato FoReSTAS a pagare, avuto conto del lungo protrarsi del periodo di precariato, a ciascun ricorrente un risarcimento pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo;
- in disparte, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti per la dichiarazione di illegittimità della clausola contrattuale che prevede a vantaggio dei soli impiegati il godimento di 12 scatti di anzianità, motivando, sul punto, che la disomogeneità di inquadramento e funzioni non ne consentiva l’accoglimento;
- il medesimo Tribunale ha invece accolto la domanda proposta per la dichiarazione di illegittimità dell’art.25 del CIRL 2000/2003 ove, in affermato spregio del principio di parità di trattamento, limita ai soli operai a tempo indeterminato

il godimento di 4 scatti di anzianità. Per l'effetto, ha condannato FoReSTAS al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, degli emolumenti collegati ai maturati scatti di anzianità, nel numero massimo di 4, non estinti per (l'eccepsita) prescrizione quinquennale;

CHE occorre indicare una via d'uscita all'indeterminatezza venutasi a creare con la sentenza n.112 del 2019 N.R.G. 336/2015 del Tribunale di Nuoro che ha dichiarato illegittimi i contratti a termine;

RILEVATO che la controversia si presentava di particolare complessità, anche in ragione della valenza strategica per l'Agencia, dell'entità della ricaduta economica, sociale dalla stessa derivante e delle peculiarità delle questioni di diritto da trattare;

CHE era, comunque, necessario provvedere ad interporre ricorso in sede giurisdizionale avverso la citata sentenza a sostegno e tutela degli interessi dell'Agencia Forestas;

CHE allo scopo, fu avviato l'opportuno esame da parte dell'Ufficio legale dell'Agencia Forestas;

CHE tuttavia si reputava opportuno, anche a miglior garanzia di successo nel giudizio, di rafforzare la tutela delle ragioni degli interessi dell'Agencia Forestas con l'apporto di altre esperienze specialistiche nella materia oggetto della controversia;

TENUTO CONTO che il tema in argomento era strettamente collegato anche alle problematiche relative all'attuazione delle Leggi Regionali 43/2018 e 6/2019, per la sistemazione del rapporto contrattuale dei settemestrari, che sono state oggetto di un esame approfondito da parte dell'Avvocato Giuseppe Macciotta appositamente incaricato per la formulazione al riguardo di specifico parere legale;

CHE si riteneva, pertanto, opportuno affidarsi allo stesso Avvocato per l'assunzione dell'incarico di resistere in giudizio avverso la sentenza più volte citata;

VISTA la sentenza n. 517/2021 del 02.7.2021 (n. 309/2020 R.G.) del TAR per la Sardegna;

VISTA la documentazione, costituita da ricorso in Appello e dalla relata di notifica, trasmessa dall'Avvocato Giuseppe Macciotta, già incaricato con deliberazione n. 15 del 31 gennaio 2020, avente per oggetto "Agencia FoReSTAS/Sentenza n.112 del 7 agosto 2019 del Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Lavoro. Interposizione impugnazione";

CHE si ritiene, pertanto, opportuno procedere, con il carattere della massima urgenza, a verificare di poter affidare, ulteriormente, allo stesso Avvocato Macciotta, l'estensione del patrocinio legale precedentemente svolto, per via dell'incarico precedentemente affidato, per l'acquisita e completa conoscenza della problematica, di che trattasi, e di tutti gli atti processuali ad essa strettamente connessi;

RITENUTO opportuno dover procedere, per le ragioni su esposte, al fine di resistere in giudizio avverso il ricorso in Appello, presentato al Consiglio di Stato, contro la sentenza n. 517/2021, previa verifica della congruità del preventivo delle spese legali che dovrà essere formulato in base ai parametri (tariffa media) definiti dal DM

55/2014 per un contenzioso di complessità media e di valore indeterminabile, a condizione che si svolga l'istruttoria;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

RITENUTO pertanto, opportuno affidare l'incarico legale di difesa in giudizio dell'Agenzia Forestas nel ricorso in Appello sopra citato,

RITENUTO altresì, che sia opportuno, ed urgente, dare mandato al Servizio Personale, Affari Generali e Contratti di porre in essere gli atti necessari relativi all'affidamento dell'incarico legale per interporre appello, nell'interesse dell'Agenzia Forestas, avverso il ricorso presso il Consiglio di Stato, contro la sentenza n. 517/2021;

ACQUISITO il parere favorevole del direttore generale, ex artt 47 comma 4 lett. j) della legge regionale n.8 del 2016 e 24 comma 1 lett. d) della legge regionale n. 31 del 1998 ai fini dell'impugnazione, nell'interesse dell'Agenzia Forestas, avverso il ricorso presso il Consiglio di Stato, contro la già richiamata sentenza n. 517/2021;

Tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto,

DELIBERA

Di interporre impugnazione, nell'interesse dell'Agenzia Forestas, avverso il ricorso in Appello al Consiglio di Stato, contro la già richiamata sentenza n. 517/2021, dando indirizzo al Servizio Personale, Affari Generali e Contratti di poter procedere a dare mandato e procura allo Studio Legale Macciotta & Associati per il contenzioso in parola.

Il Commissario Straordinario

Giovanni Caria

Si esprime parere favorevole
sulla legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale f. f.

Maurizio Mallocci